

# Legge federale

*Disegno*

## **di attuazione della decisione quadro 2008/977/GAI del 27 novembre 2008 sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale**

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 settembre 2009<sup>1</sup>,  
*decreta:*

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

### **1. Legge federale del 16 dicembre 2005<sup>2</sup> sugli stranieri**

*Art. 111c cpv. 3*

<sup>3</sup> Gli articoli 111a, 111d e 111f sono applicabili per analogia.

*Art. 111e*

*Abrogato*

*Art. 111f primo periodo*

Il diritto d'accesso è retto dalle disposizioni federali o cantonali in materia di protezione dei dati.

*Art. 111g e 111h*

*Abrogati*

### **2. Legge del 26 giugno 1998<sup>3</sup> sull'asilo**

*Ingresso*

visto l'articolo 121 della Costituzione<sup>4</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 4 dicembre 1995<sup>5</sup>,

<sup>1</sup> FF 2009 5873

<sup>2</sup> RS 142.20

<sup>3</sup> RS 142.31

<sup>4</sup> RS 101: nuovo testo giusta la modifica del ... (RU...; FF 2009 5873).

<sup>5</sup> FF 1996 II 1

*Art. 102d*

*Abrogato*

*Art. 102e primo periodo*

Il diritto d'accesso è retto dalle disposizioni federali o cantonali in materia di protezione dei dati.

*Art. 102f e 102g*

*Abrogati*

### **3. Legge federale del 19 giugno 1992<sup>6</sup> sulla protezione dei dati**

*Ingresso*

visti gli articoli 95, 122 e 173 capoverso 2 della Costituzione<sup>7</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 marzo 1988<sup>8</sup>,

*Art. 7a*

*Abrogato*

*Art. 9*                    Restrizione del diritto d'accesso

<sup>1</sup> Il detentore della collezione di dati può rifiutare, limitare o differire la comunicazione delle informazioni, nella misura in cui:

- a. una legge in senso formale lo preveda;
- b. interessi preponderanti di un terzo lo esigano.

<sup>2</sup> Un organo federale può inoltre rifiutare, limitare o differire la comunicazione delle informazioni, nella misura in cui:

- a. un interesse pubblico preponderante, in particolare la sicurezza interna o esterna della Confederazione, lo esiga;
- b. la comunicazione delle informazioni comprometta lo scopo di un'istruzione penale o di un'altra procedura d'inchiesta.

<sup>3</sup> Appena cessano i motivi di rifiuto, limitazione o differimento, l'organo federale deve fornire le informazioni, a meno che ciò sia impossibile, o possibile soltanto con mezzi sproporzionati.

<sup>6</sup> RS **235.1**

<sup>7</sup> RS **101**: nuovo testo giusta la modifica del ... (RU...; FF **2009** 5873).

<sup>8</sup> FF **1988** II 353

<sup>4</sup> Il detentore privato di una collezione di dati può inoltre rifiutare, limitare o differire la comunicazione delle informazioni, nella misura in cui lo esigano suoi interessi preponderanti e a condizione che non comunichi i dati personali a terzi.

<sup>5</sup> Il detentore della collezione di dati deve indicare per quale motivo rifiuta, limita o differisce l'informazione.

*Art. 14 (nuovo)*      Obbligo di informare in occasione della raccolta di dati personali degni di particolare protezione e di profili della personalità

<sup>1</sup> Se vengono raccolti dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità, il detentore della collezione di dati ha l'obbligo di informarne la persona interessata; questo obbligo sussiste anche laddove i dati siano raccolti presso terzi.

<sup>2</sup> Alla persona interessata vanno comunicate almeno le seguenti informazioni:

- a. l'identità del detentore della collezione di dati;
- b. le finalità del trattamento dei dati;
- c. le categorie di destinatari dei dati, se è prevista una comunicazione di dati.

<sup>3</sup> Se i dati non sono raccolti presso di lei, la persona interessata deve essere informata al più tardi all'inizio della registrazione dei dati o, se i dati non sono registrati, al momento della loro prima comunicazione a terzi.

<sup>4</sup> L'obbligo d'informazione del detentore della collezione di dati decade se la persona interessata era già stata informata o, nei casi di cui al capoverso 3, se:

- a. la registrazione o la comunicazione dei dati è esplicitamente;
- b. l'informazione non sia possibile o esiga mezzi sproporzionati.

<sup>5</sup> Il detentore della collezione di dati può rifiutare, limitare o differire l'informazione facendo valere gli stessi motivi di cui all'articolo 9 capoversi 1 e 4.

*Art. 18a (nuovo)*      Obbligo di informare in occasione della raccolta di dati personali

<sup>1</sup> Se vengono raccolti dati personali, l'organo federale ha l'obbligo di informarne la persona interessata; questo obbligo sussiste anche laddove i dati siano raccolti presso terzi.

<sup>2</sup> Alla persona interessata vanno comunicate almeno le seguenti informazioni:

- a. l'identità del detentore della collezione di dati;
- b. le finalità del trattamento dei dati;
- c. le categorie di destinatari dei dati, se è prevista una comunicazione di dati;
- d. il diritto d'accesso di cui all'articolo 8;
- e. le conseguenze del suo rifiuto di fornire i dati personali richiesti.

<sup>3</sup> Se dati che non sono raccolti presso di lei, la persona interessata deve essere informata al più tardi all'inizio della registrazione dei dati o, se i dati non sono registrati, al momento della loro prima comunicazione a terzi.

<sup>4</sup> L'obbligo di informare dell'organo federale decade se la persona interessata era già stata informata o, nei casi di cui al capoverso 3, se:

- a. la registrazione o la comunicazione dei dati è esplicitamente prevista dalla legge; oppure
- b. l'informazione non sia possibile o esiga mezzi sproporzionati.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale può limitare l'obbligo di informare alle raccolte di dati degni di particolare protezione e di profili della personalità se tale obbligo pregiudica la competitività dell'organo federale.

#### *Art. 18b (nuovo) Restrizione dell'obbligo di informare*

<sup>1</sup> L'organo federale può rifiutare, limitare o differire l'informazione facendo valere gli stessi motivi di cui all'articolo 9 capoversi 1 e 2.

<sup>2</sup> Appena cessano i motivi di rifiuto, limitazione o differimento, l'organo federale è tenuto a rispettare l'obbligo d'informazione, a meno che ciò sia impossibile, o possibile soltanto con mezzi sproporzionati.

#### *Art. 21 cpv. 2 lett. b*

<sup>2</sup> Gli organi federali distruggono i dati personali che l'Archivio federale ha designato come non aventi valore archivistico, tranne quando tali dati:

- b. devono essere conservati a titolo di prova, per misura di sicurezza o per salvaguardare un interesse degno di protezione della persona interessata.

#### *Art. 26 Nomina e statuto*

<sup>1</sup> L'Incaricato è nominato dal Consiglio federale per un quadriennio. La sua nomina sottostà all'approvazione dell'Assemblea federale.

<sup>2</sup> Il rapporto di lavoro dell'Incaricato è retto dalla legge del 24 marzo 2000<sup>9</sup> sul personale federale, sempreché la presente legge non disponga altrimenti.

<sup>3</sup> L'Incaricato esercita la sua funzione in modo indipendente e senza ricevere istruzioni da alcuna autorità. È aggregato amministrativamente alla Cancelleria federale.

<sup>4</sup> Dispone di una segreteria permanente e di un proprio preventivo. Assume il proprio personale.

<sup>5</sup> La sua remunerazione non dipende dalla valutazione delle sue prestazioni.

<sup>9</sup> RS 172.220.1

*Art. 26a (nuovo)* Rinnovo e cessazione del mandato

<sup>1</sup> Il mandato è tacitamente rinnovato di quattro anni, a meno che, al più tardi sei mesi prima della scadenza, il Consiglio federale decida di non rinnovarlo per motivi oggettivi sufficienti.

<sup>2</sup> Con un preavviso di sei mesi, l'Incaricato può chiedere la cessazione del mandato per la fine di ogni mese.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può destituire l'Incaricato prima della scadenza del suo mandato se:

- a. intenzionalmente o per negligenza grave, ha gravemente violato i suoi doveri d'ufficio;
- b. ha durevolmente perso la capacità di esercitare il suo ufficio.

*Art. 26b (nuovo)* Altra attività

Il Consiglio federale può autorizzare l'Incaricato a esercitare un'altra attività, sempreché questa non pregiudichi la sua indipendenza e la sua reputazione.

*Art. 30 cpv. 1*

<sup>1</sup> L'Incaricato fa rapporto all'Assemblea federale periodicamente e secondo i bisogni. Trasmette contemporaneamente il rapporto al Consiglio federale. I rapporti periodici sono pubblicati.

*Art. 34 cpv. 1*

<sup>1</sup> Sono punite, a querela di parte, con la multa le persone private che:

- a. contravvengono agli obblighi previsti dagli articoli 8–10 e 14 fornendo intenzionalmente informazioni inesatte o incomplete;
- b. omettono intenzionalmente di:
  1. informare la persona interessata conformemente all'articolo 14 capoverso 1; oppure
  2. fornire alla persona interessata le informazioni previste dall'articolo 14 capoverso 2 lettere a–c.

*Art. 38a* Disposizione transitoria della modifica del ...

Il diritto anteriore è applicabile alla nomina e alla cessazione del mandato dell'Incaricato fino alla fine della legislatura nel corso della quale entra in vigore la presente modifica.

## 4. Codice penale<sup>10</sup>

### *Ingresso*

visto l'articolo 123 della Costituzione<sup>11</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 luglio 1918<sup>12</sup>,

#### *Art. 355f (nuovo)*

<sup>1bis</sup> Cooperazione giudiziaria nell'ambito degli accordi di associazione a Schengen: comunicazione di dati personali

a. A uno Stato terzo o a un organo internazionale

<sup>1</sup> I dati personali trasmessi o messi a disposizione da uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen<sup>13</sup> (Stato Schengen) possono essere comunicati all'autorità competente di uno Stato terzo o a un organo internazionale se:

- a. la comunicazione è necessaria per prevenire, accertare o perseguire un reato o per eseguire una decisione in materia penale;
- b. il destinatario è competente per prevenire, accertare o perseguire un reato o per eseguire una decisione in materia penale;
- c. lo Stato Schengen che ha trasmesso o reso disponibili i dati personali ha fornito il suo consenso preliminare; e
- d. lo Stato terzo o l'organo internazionale assicura un'adeguata protezione dei dati.

<sup>2</sup> In deroga al capoverso 1 lettera c, in singoli casi i dati personali possono essere comunicati se:

- a. il consenso preliminare dello Stato Schengen non può essere ottenuto in tempo utile; e
- b. la comunicazione è indispensabile per prevenire una minaccia imminente e grave alla sicurezza pubblica di uno Stato Schengen o di uno Stato terzo o per salvaguardare gli interessi essenziali di uno Stato Schengen.

<sup>10</sup> RS 311.0

<sup>11</sup> RS 101; nuovo tenore secondo la modifica del ... (RU ...; FF 2009 5873).

<sup>12</sup> FF 1918 II 1

<sup>13</sup> Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS 0.362.31); Accordo del 26 ottobre 2004 sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi (RS 0.362.1); Accordo del 17 dicembre 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS 0.362.32); Accordo del 28 aprile 2005 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo delle parti dell'acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea (RS 0.362.33).

<sup>3</sup> L'autorità competente informa senza indugio lo Stato Schengen che ha trasmesso o reso disponibili i dati personali delle comunicazioni effettuate in virtù del capoverso 2.

<sup>4</sup> In deroga al capoverso 1 lettera d, in singoli casi i dati personali possono essere comunicati se:

- a. la comunicazione è necessaria per tutelare interessi preponderanti degni di protezione della persona interessata o di terzi;
- b. la comunicazione è necessaria per tutelare un interesse pubblico preponderante; o
- c. garanzie sufficienti assicurano un'adeguata protezione dei dati.

*Art. 355g (nuovo)*

b. A una persona fisica o giuridica

<sup>1</sup> I dati personali trasmessi o messi a disposizione da uno Stato Schengen possono essere comunicati in singoli casi a una persona fisica o giuridica se:

- a. la legislazione speciale o un accordo internazionale lo prevede;
- b. lo Stato Schengen che ha trasmesso o reso disponibili i dati personali ha fornito il suo consenso preliminare;
- c. nessun interesse preponderante degno di protezione della persona interessata si oppone alla comunicazione; e
- d. la comunicazione è indispensabile:
  1. all'adempimento di un compito legale da parte della persona fisica o giuridica;
  2. per prevenire, accertare o perseguire un reato oppure per eseguire una decisione in materia penale;
  3. per prevenire una minaccia imminente e grave alla sicurezza pubblica; o
  4. per prevenire una grave violazione dei diritti di terzi.

<sup>2</sup> L'autorità competente comunica i dati alla persona fisica o giuridica con il divieto esplicito di utilizzarli per scopi diversi da quelli stabiliti dall'autorità.

## **5. Legge federale del 12 giugno 2009<sup>14</sup> sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen**

*Art. 2 cpv. 3*

<sup>3</sup> Il trattamento di informazioni ai sensi della presente legge è retto dalle disposizioni in materia di protezione dei dati della Confederazione e dei Cantoni; sono fatti salvi gli articoli 6a–6c.

*Art. 6a (nuovo)* Obbligo di informare in occasione della raccolta di dati personali  
Se lo Stato Schengen che ha trasmesso o messo a disposizione i dati personali lo richiede esplicitamente, l'autorità di perseguimento penale non informa la persona interessata.

*Art. 6b (nuovo)* Comunicazione a uno Stato terzo o a un organo internazionale di dati personali provenienti da uno Stato Schengen

<sup>1</sup> L'autorità di perseguimento penale può comunicare i dati personali trasmessi o messi a disposizione da uno Stato Schengen all'autorità competente di uno Stato terzo o a un organo internazionale se:

- a. la comunicazione è necessaria per prevenire, accertare o perseguire un reato;
- b. il destinatario è competente per prevenire, accertare o perseguire un reato;
- c. lo Stato Schengen che ha trasmesso o reso disponibili i dati personali ha fornito il suo consenso preliminare; e
- d. lo Stato terzo o l'organo internazionale assicura un'adeguata protezione dei dati.

<sup>2</sup> In deroga al capoverso 1 lettera c, in singoli casi i dati personali possono essere comunicati se:

- a. il consenso preliminare dello Stato Schengen non può essere ottenuto in tempo utile; e
- b. la comunicazione è indispensabile per prevenire una minaccia imminente e grave alla sicurezza pubblica di uno Stato Schengen o di uno Stato terzo o per salvaguardare gli interessi essenziali di uno Stato Schengen.

<sup>3</sup> L'autorità di perseguimento penale informa senza indugio lo Stato Schengen che ha trasmesso o reso disponibili i dati personali delle comunicazioni effettuate in virtù del capoverso 2.

<sup>4</sup> In deroga al capoverso 1 lettera d, in singoli casi i dati personali possono essere comunicati se:

- a. la comunicazione è necessaria per tutelare interessi preponderanti degni di protezione della persona interessata o di terzi;

<sup>14</sup> RS ...; FF 2009 3873



- b. la comunicazione è necessaria per tutelare un interesse pubblico preponderante; o
- c. garanzie sufficienti assicurano un'adeguata protezione dei dati.

*Art. 6c (nuovo)* Comunicazione a una persona fisica o giuridica di dati provenienti da uno Stato Schengen

<sup>1</sup> L'autorità di perseguimento penale può comunicare in singoli casi a una persona fisica o giuridica i dati personali trasmessi o messi a disposizione da uno Stato Schengen se:

- a. la legislazione speciale o un accordo internazionale lo prevede;
- b. lo Stato Schengen che ha trasmesso o reso disponibili i dati personali ha fornito il suo consenso preliminare;
- c. nessun interesse preponderante degno di protezione della persona interessata si oppone alla comunicazione; e
- d. la comunicazione è indispensabile:
  - 1. all'adempimento di un compito legale da parte della persona fisica o giuridica;
  - 2. per prevenire, accertare o perseguire un reato;
  - 3. per prevenire una minaccia imminente e grave alla sicurezza pubblica; o
  - 4. per prevenire una grave violazione dei diritti di terzi.

<sup>2</sup> L'autorità competente comunica i dati alla persona fisica o giuridica con il divieto esplicito di utilizzarli per scopi diversi da quelli stabiliti dall'autorità.

## **6. Legge del 20 giugno 1997<sup>15</sup> sulle armi**

*Art. 11 cpv. 2 lett. e*

<sup>2</sup> Il contratto deve contenere le indicazioni seguenti:

- e. un'indicazione sul trattamento di dati personali in relazione con il contratto secondo le disposizioni federali o cantonali in materia di protezione dei dati, se sono alienate armi da fuoco

*Art. 32f*

*Abrogato*

*Art. 32g primo periodo*

Il diritto d'accesso è retto dalle disposizioni federali o cantonali in materia di protezione dei dati.

*Art. 32h e 32i*

*Abrogati*

## **7. Legge del 3 ottobre 1951<sup>16</sup> sugli stupefacenti**

*Ingresso*

visti gli articoli 118 e 123 della Costituzione<sup>17</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 9 aprile 1951<sup>18</sup>,

*Art. 18b*

*Abrogato*

*Art. 18c primo periodo*

Il diritto d'accesso è retto dalle disposizioni federali o cantonali in materia di protezione dei dati.

*Art. 18d e 18e*

*Abrogati*

<sup>16</sup> RS **812.121**

<sup>17</sup> RS **101**; nuovo testo giusta la modifica del ... (RU ...; FF **2009** 5873).

<sup>18</sup> FF **1951** I 841 ediz. franc., 829 ediz. ted.